

(articolo 126-*quinquiesdecies* del Tub).

In base al citato decreto, ferme restando le disposizioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi con la clientela al dettaglio si intendono validamente conclusi nel caso in cui il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

In particolare, i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, previsti dall'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), risultano soddisfatti a condizione che la comunicazione mediante la quale viene espresso il consenso sia:

- accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente
- faccia riferimento a un contratto identificabile in modo certo
- sia conservata insieme al contratto con modalità tali da garantirne i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità.

È previsto, inoltre, che l'obbligo di consegna della copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione della copia del testo contrattuale su supporto durevole e che l'intermediario deve consegnare la copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. È stabilito, infine, che il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso alla conclusione del contratto può essere utilizzato dal cliente per esercitare il diritto di recesso.

L'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2020, invece, ha esteso le previsioni sopra riportate alla conclusione di specifiche categorie di contratti legati all'attività finanziaria e assicurativa. Si tratta, in particolare, dei **contratti relativi allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento**, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico della finanza - Tuf), dei **contratti relativi all'adesione a offerte al pubblico di prodotti finanziari** (articolo 95, Tuf), per gli strumenti finanziari comunitari e i prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) aperti, e dell'articolo 98-*quater* per le quote o azioni di Oicr aperti, nonché dei **contratti di assicurazione** disciplinati dall'articolo

1888 del codice civile e dell'articolo 165 del Dlgs n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private - Cap).

L'articolo 34 del decreto "Rilancio", infine, ha consentito, fino al 31 luglio 2020, la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei **buoni fruttiferi postali dematerializzati**, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Con l'articolo 72 del dl "Agosto", in concomitanza con la proroga dello stato emergenziale nazionale, al fine di contenere ulteriormente la diffusione del contagio, l'ambito temporale di applicazione di tali disposizioni è esteso al 15 ottobre 2020.

continua

La **prima puntata** è stata pubblicata giovedì 27 agosto 2020

La **seconda puntata** è stata pubblicata lunedì 31 agosto 2020

La **terza puntata** è stata pubblicata giovedì 3 settembre 2020

La **quarta puntata** è stata pubblicata lunedì 7 settembre 2020

di

Gaetano Corallo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/fisco-nel-decreto-agosto-5-proroga-contratti-bancari-facilitati>